

**Al Dirigente Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia**

**ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI**

**ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI**

e. p. c. a tutte/i le/i docenti

agli Organi di Informazione

prot. n. 97/D del 4 giugno 2009

Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore.
Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l'anno scolastico 2009/2010 l'Amministrazione Scolastica ha provveduto a formare cattedre, di diverse classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima.

Infatti, è notorio che senza l'assenso dell'interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore dall'art. 28 del CCNL 2006/2009 il cui comma 5 definisce in modo univoco che *“L'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”* Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: *“negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.*

Dalle norme pattizie citate risulta, in modo evidente ed inconfutabile, che l'orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l'articolo 22 della L. 448/2001 ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovvero sia che l'orario di insegnamento oltre l'orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere

attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18) solo con attribuzione da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell'interessato/a e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza a docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Si aggiunga che nemmeno l'art. 35 comma 1 della L. 289/2003 prevede la possibilità di superare il limite dell'orario obbligatorio di 18 ore. La norma infatti recita che *“le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”*

Inoltre, lo schema di Regolamento recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”*, il quale, peraltro, a tutt'oggi non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non ancora vigente, innoverà la materia solo con l'eliminazione della cosiddetta clausola di salvaguardia relativa all'ipotesi che la riconduzione a 18 ore determini situazioni di soprannumerarietà, ma anch'esso non ha previsto, (perché non poteva prevederlo) la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali. Infatti, l'art. 19, relativo alla *“Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado”*, prevede: *“Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.”*

Dunque l'obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all'assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.

A riprova di quanto fin qui sostenuto, e cioè della mancanza di obbligo di accettare un insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, si devono anche considerare le norme che regolano la retribuzione delle ore di cattedra eccedenti le 18 ore, che sono attività straordinarie e compensate in misura assai inferiore alle ore di insegnamento obbligatorio. Infatti, le ore di insegnamento prestate oltre le 18 obbligatorie previste contrattualmente sono retribuite in misura di 1/78 dello stipendio mensile. Pertanto, anche le norme vigenti sulla retribuzione di tali ore ribadiscono in modo inconfutabile che il servizio prestato su tali attività di insegnamento è aggiuntivo e non obbligatorio.

Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola. A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell'arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

È opportuno ricordare alle SS.LL. in indirizzo che le note Ministeriali dell'11 e del 21 maggio 2009 del MIUR, a firma del dr. Chiappetta, come è notorio non hanno alcuna valenza giuridico-normativa e, quindi, non possono trovare in alcun modo applicazione nelle procedure di costituzione delle cattedre le quali devono essere effettuate esclusivamente sulla base della normativa vigente.

Si aggiunga che tutte le operazioni effettuate dai Vostri Uffici sono inficiate di illegittimità anche perché l'Amministrazione Scolastica procede alla riduzione delle cattedre, delle classi e dei posti sulla base di tabelle inserite in uno schema di Decreto Interministeriale che, allo stato, non pare sia entrato in vigore poiché la procedura prevista dalla legge non è stata completata, la stragrande maggioranza dei Dirigenti Scolastici non ha fornito alcuna informazione preventiva sugli organici e continua a non fornirla ed, infine, le operazioni di individuazione di soprannumerarietà delle/dei colleghe/i si stanno attuando illegittimamente poiché (con poche eccezioni di DS che hanno preteso tale atto), l'Amministrazione Scolastica non ha notificato alle scuole formalmente le nuove tabelle organiche.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate cattedre da 19 a 24 ore contro la loro volontà ed, infine, al personale docente precario che in tal modo si vedrà scippare dalle future disponibilità ulteriori ore di insegnamento cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS - Comitati di Base della Scuola**

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito delle diciotto ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si provvederà a presentare formale ricorso amministrativo giurisdizionale e patrocinare l'attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Si rimane in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

per i COBAS - Comitati di Base della Scuola
prof. Ferdinando Alliata